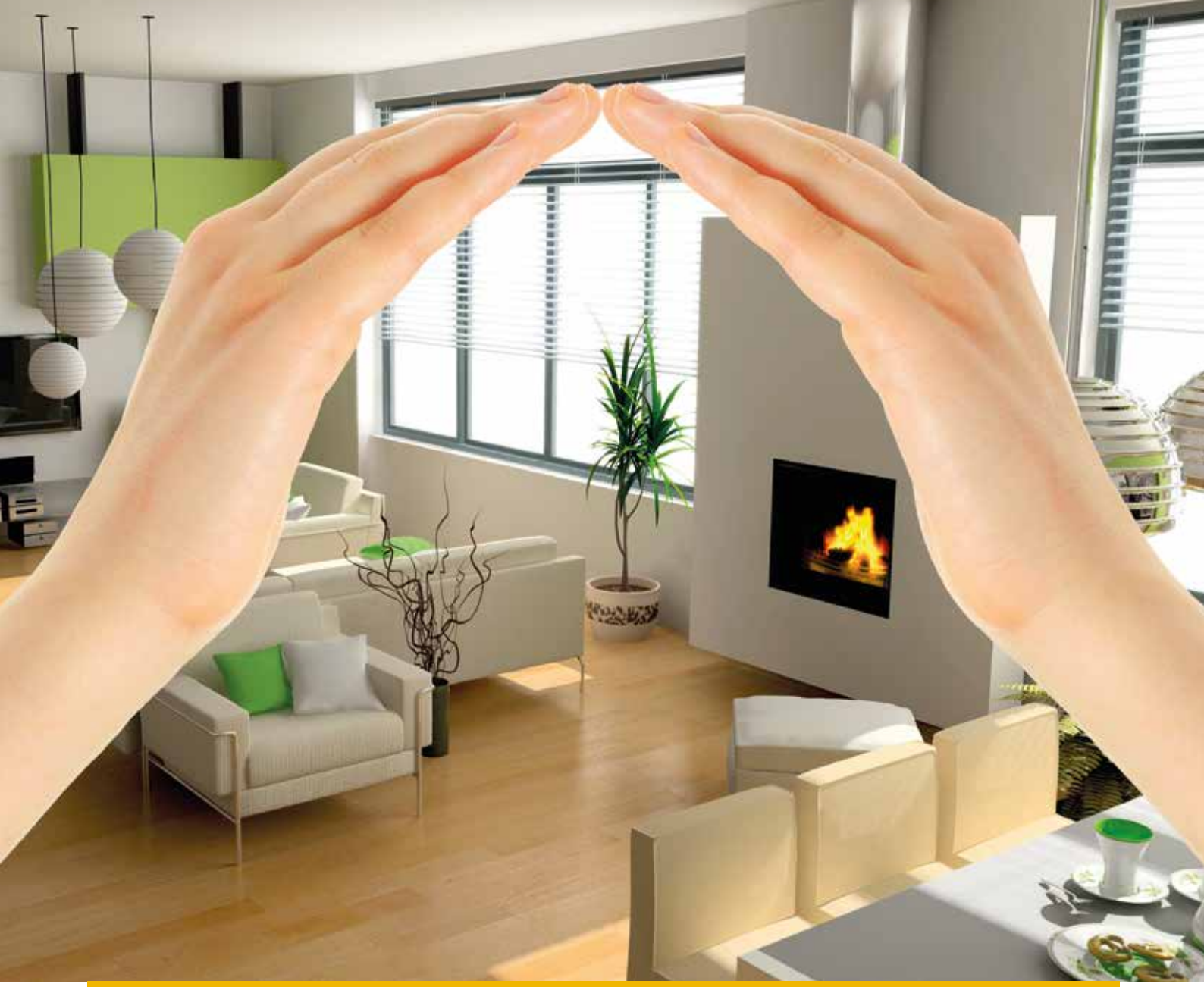

Tutto Casa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER L'ABITAZIONE E IL PATRIMONIO.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set Informativo, composto da:
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHERMORE

ITALIANA ASSICURAZIONI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTTO CASA

Mod. MULTI57171
Ed. 07/2020

CONTATTI UTILI

	CONTATTO
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE – 24 ore - 7 giorni su 7	800 042 042
SERVIZIO CLIENTI - BENVENUTI IN ITALIANA – lun - sab 8-20	800 101 313
SERVIZIO "ARAGTEL" – lun - gio 9-13 / 14-17, ven. 9-13	800 508 008

AREA RISERVATA

Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.italiana.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).
È possibile accedere anche tramite l'app Italiana Mobile.
L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

Tutto Casa è la polizza rivolta a chiunque voglia proteggere la propria abitazione con una copertura globale e tutelarsi dai rischi inerenti alla vita privata.
Il prodotto può essere utilizzato anche a copertura di una abitazione locata a terzi (o in comodato d'uso).
È possibile assicurare la dimora abituale oppure la dimora saltuaria.
Le garanzie sono raccolte in sezioni all'interno delle quali è possibile effettuare delle scelte di copertura.

Sezione Incendio e altri danni alla proprietà contiene le garanzie per i danni alle cose assicurate, anche se non di proprietà, causate da qualunque evento non espressamente escluso dal contratto.
Esiste inoltre la possibilità di estendere ulteriormente la copertura con l'attivazione di una Condizione Facoltativa.
All'occorrenza è possibile, per contenere i costi, ridurre le garanzie con opzioni facoltative.

Sezione Furto e Rapina contiene le garanzie per i danni da furto e da rapina avvenuti nella propria casa, anche se non di proprietà, qualunque ne sia la causa se non espressamente esclusa.
Esiste inoltre la possibilità di estendere ulteriormente la copertura con l'attivazione di una Condizione Facoltativa.
All'occorrenza è possibile, per contenere i costi, ridurre le garanzie con opzioni facoltative.

Sezione Responsabilità civile verso terzi contiene le garanzie che proteggono il nucleo famigliare dalle richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi avvenuti in tutto il mondo.
Esiste inoltre la possibilità di estendere ulteriormente la copertura con l'attivazione di una Condizione Facoltativa.
All'occorrenza è possibile, per contenere i costi, ridurre le garanzie con opzioni facoltative.

Sezione Tutela legale garantisce l'assistenza legale all'Assicurato/Contraente e alle persone presenti nel suo stato di famiglia sia in sede giudiziale che in sede extragiudiziale.

Sezione Assistenza contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica quali, ad esempio, l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, etc.) o di una collaboratrice domestica.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.
Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

GLOSSARIO 6

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 12

1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 12

2 DURATA DELLA COPERTURA 13

3 DISDETTA E RECESSO 13

4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 15

5 ALTRE INFORMAZIONI 16

SEZIONE INCENDIO E GLI ALTRI DANNI ALLA PROPRIETÀ 17

6 CHE COSA POSSO ASSICURARE 17

7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 19

8 CHE COSA NON È ASSICURATO 19

9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 21

10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 22

SEZIONE FURTO E RAPINA 27

11 CHE COSA POSSO ASSICURARE 27

12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 29

13 CHE COSA NON È ASSICURATO 29

14 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 30

15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 31

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 36

16 CHE COSA POSSO ASSICURARE 36

17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 37

18 CHE COSA NON È ASSICURATO 38

19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 39

20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 39

ITALIANA ASSICURAZIONI

SEZIONE TUTELA LEGALE 41
21 CHE COSA POSSO ASSICURARE 41
22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 42
23 CHE COSA NON È ASSICURATO 43
24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 44
25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 44
SEZIONE ASSISTENZA 46
26 CHE COSA POSSO ASSICURARE 46
27 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 50
28 CHE COSA NON È ASSICURATO 51
29 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 52
30 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 52

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nella scheda di polizza



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO
Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.

DURATA DELLA COPERTURA
Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO
Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



DOVE VALE LA COPERTURA
In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.

ALTRE INFORMAZIONI
Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito.
Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ACQUA CONDOTTA
Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

ANIMALI DOMESTICI
Animali da sella, da cortile e da casa.

ARREDAMENTO
Mobilio in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti portatili di allarme, nonché quanto d'uso di casa e personale. Se è assicurato il locatario sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.
Qualora non assicurata la partita fabbricato sono compresi gli impianti ad esclusivo uso di condizionamento dei locali relativi all'abitazione indicata nella scheda di polizza.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTO CONCLUSIVO DI PERIZIA
Documento predisposto dalla Società che recepisce l'esito finale delle operazioni peritali svolte in contradditorio tra le Parti; attesta sia l'ammontare dell'indennizzo computato a termini contrattuali sia il complessivo dell'accertamento tecnico riguardante l'operatività della polizza. Tale documento viene sottoscritto dal perito e dal Contraente (o soggetto da lui designato).

ATTO DI NOMINA
Documento predisposto dalla Società che statuisce la nomina del perito della Società, del perito del Contraente e dell'eventuale terzo perito nei casi in cui le Parti si avvalgano della procedura di cui agli artt. 10.4 e 15.4 "Procedura per la valutazione del danno".

BOX AUTO
Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.
È compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 6.5 "Caratteristiche costruttive del fabbricato", purché destinato principalmente al parcheggio delle autovetture di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare.

CASO ASSICURATIVO
Il verificarsi del fatto dannoso relativamente alla sezione Tutela legale.

CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Reale Group. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza; fornisce inoltre al Contraente indicazioni riguardanti l'attivazione del servizio di monitoraggio frodi creditizie fornito dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie.

CONTENUTO
L'insieme delle cose poste nei locali, la cui ubicazione è indicata in polizza, inerenti all'abitazione e l'eventuale annesso ufficio privato, ed ascrivibili alle seguenti voci riportate nelle definizioni:

- arredamento, anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione;
- lastre stabilmente collocate su vetrine, mobili ed arredamento in genere;
- oggetti pregiati;
- gioielli e preziosi;
- valori.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

COSE (RELATIVAMENTE ALLA SEZ. R.C.G.)
Oggetti materiali e animali.

DIMORA ABITUALE
L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari, oppure il locatario e i suoi familiari, dimorano in modo continuativo, classificata come segue:

tipo A: appartamento facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato. Oppure, un fabbricato composto da almeno tre appartamenti aventi ingressi indipendenti;

tipo B: fabbricato isolato, villa unifamiliare o bifamiliare, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.

DIMORA SALTUARIA
L'abitazione tenuta a disposizione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari, oppure il locatario e i suoi familiari, dimorano in modo non continuativo.

EFFETTI PERSONALI
Valori, gioielli e preziosi e oggetti, il tutto di solo uso personale, indumenti e relativi accessori, portati indosso secondo le rispettive destinazioni o a portata di mano dell'Assicurato o dei suoi familiari.
Non sono considerati effetti personali: biciclette, veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti, attrezzi per la pratica di sport.

ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

ESTORSIONE
Sottrazione delle cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare le cose assicurate; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'abitazione.

EVENTO
Relativamente alla sezione Assistenza il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

FABBRICATO
L'intera costruzione edile e gli edifici accessori di pertinenza, inclusi: piscine con relativi impianti ad uso familiare ed altri impianti sportivi ad uso familiare, cantine, tettoie, box auto, centrale termica o caldaia murale, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, recinzioni, cancelli e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, serramenti, lastre, opere di fondazione od interrate, ascensori, montacarichi, impianti

elettrici, idrici (compresi i raccordi agli elettrodomestici), termici, tecnici e installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi e purché ancorati ai muri:

- impianti di riscaldamento e condizionamento,
- citofoni, videocitofoni,
- impianti di allarme,
- antenne radio telericeventi e satellitari,
- impianti solari termici e impianti fotovoltaici al servizio del fabbricato,
- tende.

Limitatamente alla sezione Incendio e altri danni alla proprietà:

- sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali, i relativi impianti e installazioni, le attrezzature sportive e per giochi, nonché se interrate tutte le tubazioni e condutture idriche e parte di impianti idrici, e quanto compreso nella definizione di contenuto.

Limitatamente alla sezione Responsabilità civile:

- la garanzia comprende: giardini e parchi anche se alberati, strade private, marciapiedi di proprietà o manutenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, piani di calpestio, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e quant'altro di simile nulla escluso od eccettuato.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA
La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Esempio di applicazione della franchigia:

- Franchigia = € 100;
- Danno = € 750;
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 650.

FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni di oggetti preziosi. Inoltre, orologi da polso o da tasca, anche in metallo non prezioso, di valore singolo superiore a euro 2.500.

INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRE
Le lastre di cristallo o vetro comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni, specchi.

MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

NATANTI
Le unità indicate dalla legge 8/08/1994 n. 498 e successive modifiche e/o integrazioni.

OGGETTI PREGIATI
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi gioielli e preziosi), raccolte e collezioni di oggetti non preziosi, pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

RAPINA
Sottrazione delle cose assicurate mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE
Nelle garanzie a Valore intero, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni assicurati deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni assicurati stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

Esempio di applicazione della regola proporzionale
- Somma assicurata per il fabbricato (indicata sulla scheda di polizza) = € 200.000
- Valore effettivo del fabbricato stimato in fase di liquidazione del danno = € 250.000
- Danno subito dal fabbricato = € 10.000
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 8.800 riducendo l'indennizzo in proporzione al rapporto fra la somma assicurata aumentata del 10% (€ 200.000 + 10% = 220.000) e il valore effettivo del fabbricato (€ 250.000)

Vedere anche gli artt. 10.9 e 15.9 "Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale"

SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO
La parte di danno, espressa in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Esempio di applicazione dello scoperto
Scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno (€ 250)

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. MULTI57170).

SERRAMENTI
Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell'abitazione (porte, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate, serrande). Si intendono espressamente compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al fabbricato.

SERRATURE
Dispositivi in grado di riconoscere un codice di accesso che consentono la chiusura dei serramenti; sono equiparati i lucchetti e gli altri congegni manovrabili solo dall'interno quali catenacci e ferri morti.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA
Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.
Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che:
- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile sono pagate dalle Parti per lo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere

TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE
Sottrazione di denaro dell'Assicurato mediante artifici che inducano la vittima all'errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.
Non sono comunque considerati truffa tra le mura domestiche gli eventi:
- che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione del raggiro
- che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

VALORE ALLO STATO D'USO

1. per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente;
2. per il contenuto dell'abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

VALORE A NUOVO

1. per il fabbricato: la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso solo il valore dell'area;
2. per il contenuto dell'abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.

VALORE NOMINALE

Il valore riportato dal titolo.

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'art. 47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni).

VERBALE DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Società per la definizione degli indennizzi, sia amichevoli che conservativi, liquidati nei casi in cui la Società od il Contraente si avvalgano della procedura di cui agli artt. 10.4 e 15.4 "Procedura per la valutazione del danno".

VIAGGIO

Relativamente alla sezione Assistenza qualunque località oltre 50 Km. dal comune di residenza dell'Assicurato.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'assicurazione.

1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO



ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 1.3 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2. DURATA DELLA COPERTURA

ART. 2.1 DURATA DELLA COPERTURA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
Per la Sezione Tutela Legale resta salvo quanto regolato all'art. 22.1 "Insorgenza del caso assicurativo".

Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del premio
Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sulla scheda di polizza per l'effetto dell'assicurazione: 28 maggio

- prima rata di premio pagata contestualmente all'emissione = l'assicurazione inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di premio pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'assicurazione inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.

ART. 2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza. Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.

3. DISDETTA E RECESSO

ART. 3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

È possibile disdire l'assicurazione inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SÌ". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

ART. 3.2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni.
Qualora sia stata esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 3.3 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possegga le seguenti caratteristiche:
- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale:

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:

A. la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;

B. in alternativa al punto A precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento e se il Contraente sceglie di recedere contestualmente dall'assicurazione, l'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del premio, al netto di imposte, per un rapporto avente:
- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione.

Pertanto la parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = P\,\frac{(n-t)}{n}$$

nella quale:
- P = premio, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:
- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 \times \frac{(3650-2555)}{3650}$$

4. INFORMAZIONI SUL PREMIO

ART. 4.1 INFORMAZIONI SUL PREMIO

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni. Il premio è comprensivo di imposte.

ART. 4.2 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 4.3 INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella della scheda di polizza)
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.
Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.
Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.
Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il premio, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le franchigie, verranno comunque aumentati del 2%.

5. ALTRE INFORMAZIONI

ART. 5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5.2 TRASLOCO

In caso di trasloco le garanzie saranno operanti in entrambe le ubicazioni per un periodo massimo di 10 giorni.

ART. 5.3 ALTRE ASSICURAZIONI

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da Associazioni, Enti o Società. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 5.4 RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA PROPRIETÀ

6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 6.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate con le partite di polizza, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da un qualunque evento non espressamente escluso.
In caso di abitazione data in locazione, in comodato o in uso a terzi, il contenuto assicurato è esclusivamente quello di proprietà del Contraente.
Sono inoltre sempre operanti, a completamento della copertura della presente sezione, le seguenti condizioni aggiuntive:

1. RICERCA DEL GUASTO. Qualora sia assicurato il fabbricato, la Società, in caso di fuoriuscita di acqua o gas a seguito di rottura accidentale di impianti del fabbricato, rimborsa:
   a. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di impianti;
   b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a. per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

   La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore assicurato alla partita fabbricato con il massimo di euro 2.500 e previa detrazione di euro 150.
2. FURTO DI SERRAMENTI E GUASTI AGLI STESSI. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto fino alla concorrenza di euro 2.500.
3. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO. La Società indennizza i costi per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo.
4. RIMBORSO FORFETTARIO. La Società rimborsa complessivamente, fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo, fermo quanto previsto all'art. 10.11 "Limite massimo dell'indennizzo", le spese sostenute e documentate per:
   a. mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
   b. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà eventualmente scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito;
   c. trasferimento e soggiorno in albergo per l'Assicurato e i suoi familiari, in caso di inagibilità dei locali;
   d. rimozione e ricollocamento del contenuto, resosi necessario per la riparazione dei locali.

   Inoltre la Società rimborsa fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita contenuto:
   e. i danni avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali (compresi preziosi e valori) dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, facenti parte del contenuto dell'abitazione, e trasportati in locali temporaneamente abitati ed ubicati entro i confini dei Paesi Europei. La presente estensione è operante qualora si assicuri una dimora abituale.

ART. 6.2 RISCHIO LOCATIVO

(La garanzia è operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza).
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente sezione ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, considerati con il valore allo stato d'uso.

ART. 6.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

La Condizione facoltativa della presente Sezione è operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza. Resta ferma l'efficacia dell'art. 8.1 "Esclusioni" e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.

A - RICORSO TERZI
(La garanzia è operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza).
La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto nella scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

ART. 6.4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

La copertura assicurativa opera a condizione che i fabbricati siano adibiti per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili o uffici. Inoltre i fabbricati devono essere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

ART. 7.1 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:
1. sul fabbricato: per il valore a nuovo;
2. sul contenuto: per il valore a nuovo, con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.
   Fanno eccezione:
   - oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
   - valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

ART. 7.2 FORMA DI GARANZIA - PARTITE FABBRICATO, CONTENUTO, RISCHIO LOCATIVO

Le garanzie previste dalla presente sezione sono prestate a primo rischio assoluto per le partite Fabbricato, Contenuto, Rischio locativo, qualora indicato espressamente nella scheda di polizza.

8. CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 8.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:
1. fino a concorrenza dei primi 250 euro. Tale franchigia non viene applicata sui danni conseguenti a: incendio, azione meccanica del fulmine, scoppio, esplosione, fumo, gas, vapori;
2. conseguenti o verificatisi in occasione di furto, tentato furto, furto con destrezza, rapina, scippo, a meno che i danni non siano di incendio o atti vandalici nel qual caso sono compresi in garanzia;
3. da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni o smarrimenti;
4. conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente o dei conviventi dell'Assicurato, salvo il caso si tratti di figli minori conviventi;
5. causati direttamente da animali;
6. causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento. L'esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio;
7. causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione;
8. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
9. causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
10. determinati da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, da cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
11. di scritte o imbrattamenti esterni ai locali;
12. a cose mobili all'esterno dei locali assicurati se non provocati da incendio, ad alberi, fiori, coltivazioni in genere. I danni subiti dalle tende esterne, purché rigidamente ancorate al fabbricato, sono compresi in garanzia con uno scoperto del 30% con il minimo di euro 500 e il massimo di euro 2.500;

13. indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
14. a veicoli a motore, natanti e loro parti;
15. da rotture derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelle verificatesi in occasione di traslochi;
16. causati da impianti di irrigazione;
17. a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
18. a valori, per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il contenuto;
19. per la parte eccedente il 50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 25.000:
    - per singolo oggetto pregiato;
    - per gioielli e preziosi;
20. da infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
21. da acqua piovana, in eccedenza a 2.500 euro per sinistro con lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e il massimo di euro 2.500. Sono tuttavia indennizzabili i danni al contenuto ed alle parti interne dei fabbricati sino alla concorrenza delle somme assicurate rispettivamente per il fabbricato e il contenuto se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
22. da allagamenti, in eccedenza a 2.500 euro per sinistro con lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e il massimo di euro 2.500, intendendosi per allagamento la presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
23. causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
24. conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causati da sovraccarico di neve in eccedenza al 30% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto;
25. da contaminazione provocata da:
    - sostanze chimiche e biologiche;
    - virus informatici di qualsiasi tipo;
26. fino alla concorrenza del 10% del danno con il minimo di di euro 500 e il massimo di euro 2.500 per eventi atmosferici, intendendosi per tali i danni causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

ART. 8.2 RIDUZIONI FACOLTATIVE DI GARANZIA

Le seguenti riduzioni di garanzia sono operanti solo se esplicitamente richiamate sulla scheda di polizza.

A. ELIMINAZIONE EVENTI SPECIALI

L'assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all'art. 8.1 "Esclusioni", i danni causati da:

1. tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato;
2. atti di terrorismo;
3. eventi atmosferici, intendendosi per tali i danni causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
4. acqua piovana e allagamenti;
5. esplosione di ordigni esplosivi;
6. acqua condotta.

B. ELIMINAZIONE ALTRI EVENTI NATURALI

L'assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all'art. 8.1 "Esclusioni", i danni:

1. conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, causato da sovraccarico di neve.
2. causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla rottura di condutture del fabbricato causato da gelo.

C. ELIMINAZIONE RICERCA DEL GUASTO

L'assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all'art. 8.1 "Esclusioni", i danni relativi a spese di ricerca del guasto e ripristino del fabbricato, come previsto all'art. 6.1.1 "Rischio assicurato".

D. ELIMINAZIONE DANNI ELETTRICI

L'assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all'art. 8.1 "Esclusioni", i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

ART. 9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata.

ART. 6.1 RISCHIO ASSICURATO	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
i danni materiali e diretti alle cose assicurate	250	– – –	– – –
I danni subiti dalle tende esterne	– – –	30% con il minimo di euro 500 e il massimo di euro 2.500	– – –
valori	– – –	– – –	10% della somma assicurata per il contenuto
per singolo oggetto pregiato e per gioielli e preziosi;	– – –	– – –	50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 25.000
acqua piovana	– – –	10% con il minimo di euro 500 e il massimo di euro 2.500	somma assicurata
allagamenti	– – –	10% con il minimo di euro 500 e il massimo di euro 2.500	somma assicurata
Sovraccarico neve	– – –	– – –	30% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto
Eventi Atmosferici	– – –	10% del danno con il minimo di euro 500 e il massimo di euro 2.500	– – –

ART. 6.1 RISCHIO ASSICURATO		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
1. RICERCA DEL GUASTO		150	– – –	5% del valore assicurato alla partita fabbricato con il massimo di euro 2.500
2. FURTO DI SERRAMENTI E GUASTI AGLI STESSI		– – –	– – –	euro 2.500
3. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO		– – –	– – –	30% dell'indennizzo
4. RIMBORSO FORFETTARIO	complessivamente	– – –	– – –	20% dell'indennizzo
	danni avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali	– – –	– – –	20% della somma assicurata per il contenuto

10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 10.2 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di furto o rapina adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
2. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
3. fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o rubate con l'indicazione del rispettivo valore;
4. fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la Società, l'Agenzia ed il numero della presente polizza:
   - relativamente ai danni d'incendio o di sinistro presumibilmente doloso, entro cinque giorni, precisando, in particolare, il momento nel quale il sinistro ha avuto inizio, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno;
   - relativamente ai danni di furto, rapina o estorsione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

   Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società entro i 5 giorni successivi;
5. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno - punti 1 e 5 - sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:

6. conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
7. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
8. presentare, in caso di danno di furto, rapina o estorsione, su richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi di cui ai punti 1 - 2 - 4 - 5 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 10.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 10.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 10.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10.2 "Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10.6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 10.4 - lettera b "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 10.6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all' art. 7.1 "Valore delle cose assicurate" la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:

- per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere;
- per l'arredamento: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese;
- per le lastre: si rimborsano le spese sostenute per la sostituzione con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione;
- per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale;
- per i valori: si stima il valore nominale.

ART. 10.7 RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

ART. 10.8 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 10.9 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)
Se dalle stime fatte con le norme degli artt. 7.1 "Valore delle cose assicurate" e 10.6 "Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno" risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.
La regola proporzionale suindicata non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 10% le rispettive somme assicurate. In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

ART. 10.10 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

(operante per la sezione Incendio e altri danni alla proprietà)
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 10.11 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 10.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
Qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo – il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'art. 10.6 "Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno". Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 8.1 punto 4 "Esclusioni".

Esempio di pagamento dell'indennizzo in caso di garanzia prestata per la partita fabbricato e di ricostruzione/ sostituzione ritardata delle parti danneggiate

Il danno subito dal fabbricato (ad esempio il rifacimento di un pavimento in parquet) è stimato applicando i seguenti criteri

- Valore del danno al fabbricato determinato secondo il criterio del valore a nuovo = € 5.000
  (Il criterio del valore a nuovo considera la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del pavimento, con le stesse caratteristiche)
- Valore del danno al fabbricato determinato secondo il criterio del valore allo stato d'uso = € 3.000
  (Il criterio del valore allo stato d'uso considera sempre la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del pavimento con le stesse caratteristiche applicando però un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione ecc. del pavimento stesso.)

L'indennizzo sarà di conseguenza pagato con le seguenti modalità:

- € 3.000 (cioè il danno determinato secondo il valore allo stato d'uso) entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione;
- € 2.000 (€ 5.000 - € 3.000, cioè la differenza fra il danno determinato secondo il valore a nuovo e quello determinato secondo il valore allo stato d'uso) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta costruzione a nuovo del pavimento (purché tale costruzione avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione).

ART. 10.13 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 10.14 COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI O FRANCHIGIE

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.
In caso di coesistenza di più franchigie verrà applicato sul danno una franchigia massima di 250 euro.

SEZIONE FURTO E RAPINA

11. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 11.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società indennizza i danni materiali e diretti al contenuto, anche se non di proprietà dell'Assicurato, posto all'interno dei locali dell'abitazione indicata in polizza, dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento, qualunque ne sia la causa se non espressamente esclusa.
In caso di abitazione data in locazione, in comodato o in uso a terzi, il contenuto assicurato è limitato ad arredamento ed oggetti pregiati esclusivamente di proprietà del Contraente.
In caso di dimora saltuaria, durante il periodo di disabitazione dei locali, si applica per ogni sinistro uno scoperto del 20%.
In assenza di persone all'interno dei locali, i serramenti devono essere chiusi con serrature.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Sono inoltre sempre operanti, a completamento della copertura della presente sezione, le seguenti condizioni aggiuntive:

1. SOTTRAZIONE DI BENI ALL'ESTERNO DEI LOCALI ASSICURATI
   In caso di sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento degli effetti personali, all'esterno dell' abitazione indicata in polizza, l'Assicurato verrà indennizzato fino a euro 1.000.
   La presente garanzia opera in tutto il mondo.
2. SOTTRAZIONE DI BENI NEI LOCALI DI VILLEGGIATURA
   La presente estensione è operante solamente qualora si assicuri una dimora abituale.
   In caso di sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate alla partita contenuto, poste in locali di villeggiatura non identificati in polizza, ubicati entro i confini dei Paesi Europei, l'Assicurato verrà indennizzato fino al 20% della somma assicurata alla partita contenuto. Le percentuali previste all'art. 13.1. punti 11, 12 e 13 "Esclusioni" relative a oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori sono pertanto da calcolarsi con riferimento al predetto limite del 20%.
3. TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE
   La garanzia opera purché il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 65 anni di età.
   In caso di truffa tra le mura domestiche a danno del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare, la Società rimborsa i danni materiali e diretti fino ad un massimo di euro 1.000 per sinistro.
4. ASSICURAZIONE NEI MEZZI DI CUSTODIA
   Esclusivamente in caso di furto, qualora oggetti pregiati, gioielli, preziosi e valori siano riposti in mezzi di custodia o casseforti i limiti di indennizzo previsti all'art. 13.1. punti 11, 12 e 13 "Esclusioni" si intendono così modificati:
   - Il limite per ogni singolo oggetto pregiato di euro 25.000 si intende elevato a euro 50.000;
   - Il limite per gioielli e preziosi di euro 15.000 si intende elevato a euro 30.000;
   - Il limite per valori di euro 2.500 si intende elevato a euro 5.000.

   Questa estensione di garanzia è operante solo se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura o scasso.

5. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
   In caso di guasti cagionati dai ladri ai locali ed a serramenti e serrature dell'abitazione indicata in polizza, a seguito di furto consumato o tentato, l'Assicurato verrà indennizzato fino a euro 5.000.
6. RIMBORSO FORFETTARIO
   La Società rimborsa complessivamente, fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo, fermo quanto previsto all'art. 15.10 "Limite massimo dell'indennizzo", le spese sostenute e documentate per:
   a. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà eventualmente scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito;
   b. costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti;
   c. l'installazione o miglioramento di blindature, serrature, inferriate, impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati.

ART. 11.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE

La Condizione facoltativa della presente Sezione è operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza. Resta ferma l'efficacia dell'art. 13.1 "Esclusioni" e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.

A - ESTENSIONE DELLA GARANZIA DI SOTTRAZIONE DI BENI ALL'ESTERNO DEI LOCALI ASSICURATI.
(La garanzia è operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza).
La presente garanzia opera in tutto il mondo e in aumento a quanto previsto all'art. 11.1 punto 1., sempre operante.
La garanzia è operante solamente qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza.
In caso di sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento degli effetti personali, avvenuti all'esterno dell'abitazione indicata in polizza, l'Assicurato verrà indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata, col massimo del 10% per i valori.
La Società rimborsa inoltre, entro i limiti della somma assicurata, per gli eventi previsti dalla presente garanzia, le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, resesi necessarie dalla loro sottrazione.
La garanzia non vale:
- per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato, di età superiore a 14 anni;
- per i preziosi ed i valori che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi della persona derubata.

ART. 11.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

La copertura assicurativa opera a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, il tetto o il solaio devono essere costruiti in cemento armato, laterizi, vetrocemento armato. Inoltre, le aperture verso l'esterno dei locali, poste a meno di mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, devono essere efficacemente protette da serramenti.

12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

ART. 12.1 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo, con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.
Fanno eccezione:

- oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
- valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

13. CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 13.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

1. conseguenti o verificatisi in occasione di:
   - incendio, esplosione anche nucleare, scoppio;
   - eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine;
   - terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
   - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;
   - atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, o da persone che abitano con l'Assicurato e/o da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
3. in caso di furto delle cose assicurate, fino al 20% del sinistro indennizzabile (scoperto 20%):
   - qualora non venga riscontrata effrazione di pareti, tetti, solai, serramenti e serrature poste lungo il perimetro dell'abitazione;
   - qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza.
4. dovuti a truffa, appropriazione indebita o ammanchi;
5. conseguenti a smarrimento;
6. causati da atti vandalici non commessi in occasione di furto, tentato furto, rapina e scippo;
7. a cose mobili all'aperto;
8. a veicoli a motore, natanti e loro parti;
9. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
10. a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
11. per la parte eccedente il 50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 25.000, per singolo oggetto pregiato;
12. per la parte eccedente il 50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 15.000, complessivamente per gioielli e preziosi;
13. per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 2.500 per valori;

14. avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi incustoditi, qualora l'assicurazione riguardi una dimora abituale.
    Relativamente a gioielli, preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
15. a gioielli e preziosi, valori, raccolte e collezioni, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari, qualora l'assicurazione riguardi una dimora saltuaria.

ART. 13.2 RIDUZIONI FACOLTATIVE DI GARANZIA

Le seguenti riduzioni di garanzia sono operanti solo se esplicitamente richiamate sulla scheda di polizza.

A. RIDUZIONE DELLA COPERTURA PER GIOIELLI E PREZIOSI

Il limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 15.000 previsto all'art. 13.1. punto 12 "Esclusioni" si intende ridotto al 25% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 5.000.
Relativamente a gioielli e preziosi, si intende abrogato quanto previsto all'art. 11.2. punto 4. "Assicurazione nei mezzi di custodia".

B. ELIMINAZIONE DELLA COPERTURA PER GIOIELLI E PREZIOSI

L'assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all'art. 13.1. "Esclusioni", i danni a gioielli e preziosi.
Relativamente a gioielli e preziosi, si intende abrogato quanto previsto all'art. 11.2. punto 4. "Assicurazione nei mezzi di custodia".

14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

ART. 14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.
Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata.

ART. 11.1 "RISCHIO ASSICURATO"	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
Dimora saltuaria, nel periodo di disabitazione dei locali	– – –	20%	– – –
Oggetti pregiati	– – –	– – –	50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 25.000, per singolo oggetto pregiato
Gioielli e preziosi	– – –	– – –	50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 15.000, complessivamente per gioielli e preziosi
Valori	– – –	– – –	10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 2.500

ART. 11.1 "RISCHIO ASSICURATO"	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
1. "Sottrazione di beni all'esterno dei locali assicurati"	– – –	– – –	euro 1.000
2. "Sottrazione di beni nei locali di villeggiatura"	– – –	– – –	20% della Somma Assicurata per il contenuto. Relativamente a oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori le percentuali previste sono da calcolarsi con riferimento al predetto limite del 20%.
3. "Truffa tra le mura domestiche"	– – –	– – –	euro 1.000 per sinistro
4. "Assicurazione nei mezzi di custodia" (oggetti pregiati, gioielli, preziosi e valori riposti in mezzi di custodia o casseforti)	– – –	– – –	▪ limite per ogni singolo oggetto pregiato euro 50.000 ▪ limite per gioielli e preziosi euro 30.000 ▪ limite per valori euro 5.000
5. "Guasti cagionati dai ladri"	– – –	– – –	euro 5.000
6. "Rimborso forfettario", punti: a. onorari Perito b. costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti c. l'installazione o miglioramento di mezzi per la protezione	– – –	– – –	20% dell'indennizzo
RISCHIO ASSICURATO	**FRANCHIGIA euro**	**SCOPERTO %**	**LIMITE DI INDENNIZZO**
Art. 11.3 "Estensione della garanzia di sottrazione di beni all'esterno dei locali assicurati"	– – –	– – –	10% per i valori

15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 15.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 15.2 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di furto o rapina adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
2. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;

3. fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o rubate con l'indicazione del rispettivo valore;
4. fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la Società, l'Agenzia ed il numero della presente polizza:
   - relativamente ai danni d'incendio o di sinistro presumibilmente doloso, entro cinque giorni, precisando, in particolare, il momento nel quale il sinistro ha avuto inizio, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno;
   - relativamente ai danni di furto, rapina o estorsione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

   Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società entro i 5 giorni successivi;
5. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno - punti 1 e 5 - sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:

6. conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
7. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
8. presentare, in caso di danno di furto, rapina o estorsione, su richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi di cui ai punti 1 - 2 - 4 - 5 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 15.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 15.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 15.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15.2 "Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 15.6 "Valore delle cose assicurate – determinazione del danno";
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15.4 - lettera b "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 15.6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 12.1 "valore delle cose assicurate", la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:

- per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere;
- per l'arredamento: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese;
- per le lastre: si rimborsano le spese sostenute per la sostituzione con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione;
- per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale;
- per i valori: si stima il valore nominale.

ART. 15.7 RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

ART. 15.8 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 15.9 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)
Se dalle stime fatte con le norme degli artt. 12.1 "Valore delle cose assicurate" e 15.6 "Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno" risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.
La regola proporzionale suindicata non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 10% le rispettive somme assicurate. In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

ART. 15.10 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 15.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13.1. 2. "Esclusioni".

ART. 15.12 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 15.13 COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI O FRANCHIGIE

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.
In caso di coesistenza di più franchigie verrà applicato sul danno una franchigia massima di 250 euro.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato sulla scheda di polizza.

16. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 16.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società tiene indenne il Contraente e i familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri parenti) e "il convivente di fatto" (e relativi figli, se conviventi), di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, avvenuti in tutto il mondo, per:

- morte e lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose

in conseguenza di fatti verificatisi:

- nell'ambito della vita privata e di relazione,
- in riferimento alla proprietà delle unità immobiliari costituenti la dimora abituale e/o dimora saltuaria dell'Assicurato.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto, anche doloso, di figli minorenni e di minori anche se in affidamento temporaneo, di addetti ai servizi domestici e di collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle loro mansioni svolte per conto del Contraente.
Qualora l'abitazione sia locata a terzi la garanzia si intende operante solo per la proprietà del contenuto assicurato e la proprietà e conduzione del fabbricato indicato nella scheda di polizza.
La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni:

1. subiti, limitatamente ai casi di morte o lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere, durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore del nucleo familiare assicurato, comprese le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare per rivalse INAIL e/o INPS. Questa garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, salvo che l'inosservanza di detti obblighi derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge;
2. causati da incendio, esplosione o scoppio:
   - a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
   - di ciclomotori, motocicli, natanti di lunghezza non superiore a mt. 6,50, tende, roulottes, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature, di proprietà dell'Assicurato, esclusi i rischi contemplati dall'assicurazione obbligatoria di "Responsabilità civile autoveicoli". Sono compresi i danni ai locali di terzi in cui detti mezzi risultino in rimessa, anche se in consegna o custodia dell'Assicurato;

3. qualora l'abitazione sia locata a terzi, l'assicurazione di Responsabilità civile è estesa a favore del conduttore, che assume la figura di Assicurato, relativamente alla conduzione e ordinaria manutenzione dei locali e dell'arredamento ivi esistente;
4. cagionati a terzi a seguito di messa in circolazione, contro la volontà dei genitori, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge, a norma degli artt. 2047 e 2048 C.C.
   La garanzia è operante:
   - per rivalsa esperita nei suoi confronti da Società di Assicurazione o Fondo di garanzia ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 in caso di eccezioni inopponibili al terzo, o di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione;
   - relativamente ai veicoli a motore e natanti, di proprietà di terzi per le richieste di somme eccedenti il massimale della garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di garanzia;
   - per danni al veicolo a motore di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

   La garanzia in ogni caso è subordinata, limitatamente ai veicoli di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola col pagamento del premio;
5. cagionati a terzi nella qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo stesso, al guidatore ed ai trasportati.

Il risarcimento verrà effettuato, relativamente ai danni previsti ai precedenti paragrafi 2, 4 e 5, previa detrazione del 10% con il minimo di euro 250.

ART. 16.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE

A. BED & BREAKFAST

La presente garanzia è operante esclusivamente qualora venga evidenziata sulla scheda di polizza.
La garanzia è estesa, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 18.1 "Esclusioni", al risarcimento dei danni da lesioni a persona, subiti dagli ospiti nell'ambito del servizio di alloggio e prima colazione, come previsto dalle normative vigenti in materia.

17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

ART. 17.1 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nella scheda di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli assicurati.
Tuttavia, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri assicurati. Nel caso di conflitto di interessi fra il Contraente e gli altri assicurati, la garanzia opera solo a favore del primo.

18. CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 18.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

1. da atti dolosi;
2. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. derivanti da attività professionali o da altre attività retribuite svolte dall'Assicurato o di attività ricreative, di volontariato ed altre attività non retribuite che comportino mansioni di tipo organizzativo;
4. conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
5. da furto;
6. alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà degli Assicurati, salvo quanto disposto espressamente al punto 2 dell'art. 16.1 "Rischio assicurato";
7. alle cose e agli animali che l'Assicurato o le persone di cui egli deve rispondere, abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
8. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
9. derivanti dalla proprietà e uso di animali non domestici;
10. derivanti dalla proprietà e uso di animali domestici fino alla concorrenza dei primi 100 euro;
11. derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a remi o a vela di lunghezza superiore a mt. 6,50 o con motore ausiliario, aereomobili di qualsiasi tipo. Questa esclusione non si applica ai danni derivanti dall'uso e proprietà di mezzi di locomozione a motore elettrico per portatori di handicap.
12. derivanti da esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione se al momento del sinistro i locali risultano locati a terzi o comunque abitati a qualsiasi titolo da terzi;
13. derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni; lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione. Questa esclusione non si applica ai danni derivanti dalla committenza dei lavori;
14. derivanti da infiltrazioni, spargimenti d'acqua e rigurgiti di fogna a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali e in ogni caso fino alla concorrenza dei primi 100 euro. Questa esclusione non si applica ai danni derivanti dalla conduzione dei locali costituenti la dimora abituale e/o la dimora saltuaria;
15. derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
16. derivanti da inquinamento o contaminazione dell'atmosfera, di acque e di terreni;
17. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

ART. 18.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

a. oltre alle persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, in ogni caso il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
b. ove l'Assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a;
c. le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente precisato al punto 1 dell'art. 16.1 "Rischio assicurato".

ART. 18.3 RIDUZIONE FACOLTATIVA DI GARANZIA

La riduzione è operante solo se esplicitamente richiamata sulla scheda di polizza.

A. RIDUZIONE DELLA GARANZIA VITA PRIVATA E DI RELAZIONE

L'assicurazione non comprende le garanzie previste ai paragrafi 4 e 5 dell'art. 16.1 "Rischio assicurato".

19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

ART. 19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.
Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata.

Art. 16.1 "RISCHIO ASSICURATO"	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
I danni derivanti da infiltrazioni, spargimenti d'acqua e rigurgiti di fogna	euro 100	– – –	– – –
I danni derivanti dalla proprietà e uso di animali domestici	euro 100	– – –	– – –
2. "causati da incendio, esplosione o scoppio"	– – –	10% con il minimo di euro 250	– – –
4. "causati a terzi a seguito di messa in circolazione di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge"	– – –	10% con il minimo di euro 250	– – –
5. "cagionati a terzi nella qualità di trasportato su autoveicolo"	– – –	10% con il minimo di euro 250	– – –

20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 20.1 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente:

1. deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.;
2. è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma 1 ed all'art. 20.2.

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 20.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 20.3 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro un risarcimento superiore a euro 5.000.000 anche se, per effetto della clausola "Adeguamento automatico ISTAT", i massimali assicurati risultassero superiori a tale importo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** (in seguito denominata ARAG) in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona

- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449.

21. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 21.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società, alle condizioni della presente sezione e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all'art. 21.2 "Casi assicurativi".
Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 25.3 E. "Gestione del sinistro - obbligo di autorizzazione preventiva di ARAG in caso di transazione";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'art. 25.3 F. "Gestione del sinistro - obbligo di concordare con ARAG la scelta di Consulenti e Periti";
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell' art. 25.1 C. "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale – diritto di scelta di un legale per la difesa in sede penale e per la fase giudiziale in sede civile".

ART. 21.2 CASI ASSICURATIVI

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata, del lavoro dipendente, della proprietà e conduzione dell'abitazione e valgono per:

a. l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
c. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a euro 100 ed inferiore a euro 52.000;
d. controversie relative a diritti reali o locazione dell'unità immobiliare costituente la dimora abituale o dimora saltuaria dell'Assicurato purché direttamente utilizzata da Lui;
e. controversie relative a rapporti di lavoro con i collaboratori domestici in genere regolarmente assunti;
f. controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
g. l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati su veicoli a motore di proprietà di terzi, privati o pubblici;
h. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
i. sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto al punto 6 dell'art. 23.1 "Rischi esclusi", la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).

ART. 21.3 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato/Contraente e, se con lui conviventi, al coniuge, al convivente di fatto, ai loro ascendenti e discendenti e ad ogni altro parente come risultante dal certificato di stato di famiglia.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 22.1 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente:

a. dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e per i procedimenti penali;
b. trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi assicurati.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

Per inizio del caso assicurativo si intende:

- per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

ART. 22.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è valida per tutti i casi assicurativi che insorgano in Europa sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questo territorio. Fanno eccezione le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali per le quali l'assicurazione è valida per i casi assicurati che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

23. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 23.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie non sono valide:

1. per vertenze concernenti:
   a. qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
   b. immobili di proprietà non costituenti la dimora abituale o dimora saltuaria dell'Assicurato;
   c. il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
   d. il diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
2. per la proprietà e la circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria (escluso quanto previsto all'art. 21.2 - punto g. "Casi assicurativi";
3. in procedimenti penali per mancato rispetto dell'art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), dell'art. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), o dell'art. 189 comma 1 (comportamento in caso di incidente) del nuovo Codice della Strada;
4. per contratti di compravendita e/o permuta di immobili e di ricostruzione ex-novo compresi quelle inerenti contratto di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
5. nei casi insorgenti da contratti che nel momento della decorrenza dell'assicurazione fossero stati già disdetti o dei quali fosse già stata chiesta la rescissione, risoluzione o modificazione;
6. per vertenze in materia fiscale ed amministrativa;
7. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrata, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
8. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
9. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aerei;
10. per fatti dolosi delle persone assicurate;
11. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
12. per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società;
13. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.

24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

ART. 24.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

La sezione non presenta franchigie, scoperti o limiti di indennizzo diversi da quanto riportato sulla scheda di polizza.

25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 25.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A. L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società o ad ARAG.
B. In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede della Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
C. Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro. Tale indicazione vale per la difesa in sede penale e per la fase giudiziale in sede civile; per la fase stragiudiziale la gestione della vertenza avviene a cura di ARAG come indicato all'art. 25.3"Gestione del sinistro".
D. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con la Società o con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
E. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

ART. 25.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa, deve:
a. informare immediatamente l'Agenzia o la Sede della Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b. conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 25.3 GESTIONE DEL SINISTRO

A. Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

B. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.
Qualora l'assicurato nomina l'avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate con aumento del massimale per sinistro del 30% (trenta per cento), fermo il massimale per anno assicurativo.
In caso contrario la pratica viene trasmessa al legale scelto dall'assicurato.

C. La gestione delle opposizioni alle contravvenzioni al Codice della Strada è comunque sempre di esclusiva competenza di ARAG.

D. Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se il ricorso presenti possibilità di successo.

E. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di ARAG.

F. La nomina di un eventuale perito di parte è esclusivamente competenza di ARAG. ARAG, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di Legali e Periti.

G. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

H. Le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

ART. 25.4 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.

SEZIONE ASSISTENZA

La garanzia è operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo n. 175/95 **BLUE ASSISTANCE S.p.A.**, con sede in Corso Svizzera, 185 – 10149 Torino, eroga per conto della Società le prestazioni e i servizi indicati nella presente sezione tramite la sua Centrale operativa.
L'Assicurato che si trovi in difficoltà, a seguito degli eventi specificati nei successivi articoli, per poter usufruire delle prestazioni previste agli articoli da 26.2 a 26.10 deve contattare la Centrale operativa funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno telefonando ai seguenti numeri:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
Numero Verde 800-042042	+39 011 742 55 99

- posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:
- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Le informazioni telefoniche previste agli articoli da 26.11 a 26.16 sono fornite dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 esclusi i festivi infrasettimanali e sono prestate gratuitamente nell'ambito della presente sezione.

26. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 26.1 RISCHIO ASSICURATO

Al verificarsi di un evento, la Società fornisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nei successivi articoli sino alla concorrenza dei limiti previsti.
Gli interventi di emergenza di un artigiano devono essere effettuati ai locali facenti parte di fabbricato o porzione di fabbricato, luogo di domicilio dell'Assicurato, che deve essere:
a. indicato nell'ubicazione riportata in polizza,
b. situato in territorio italiano,
c. adibito ad esclusivo uso abitativo.

ART. 26.2 INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora sia richiesto dall'Assicurato un intervento di emergenza per la riparazione dell'impianto idraulico, la Centrale operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250 per evento.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a. allagamento o infiltrazione di acqua nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'ottura-zione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico pertinenti l'abitazione dell'Assicurato; pertanto che non derivi da occlusione della colonna di scarico condominiale.

ART. 26.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abi-tazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250 per evento.

ART. 26.4 INVIO DI UN FABBRO

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro, la Centrale operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250 per evento.
La prestazione è operante per i seguenti casi:

a. smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibili l'accesso ai locali dell'abitazione;
b. scasso di serramenti, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

ART. 26.5 INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti un intervento sui vetri esterni dei locali, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Centrale operativa, provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250 per evento.
La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

ART. 26.6 INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE

Qualora, a seguito di incendio o di furto regolarmente denunciata alle Autorità, i locali indicati in polizza necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la Centrale operativa, provvede all'invio di una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 250 per evento da usufruire in non più di 3 giorni.

ART. 26.7 INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA

Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità e a seguito di richiesta di intervento alla Centrale operativa di cui agli artt. 26.4 e 26.5, non si siano potuti ultimare i lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati per la notte, la Centrale operativa, organizza la vigilanza dei locali indicati in polizza con l'invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 250 per evento.

ART. 26.8 SPESE DI ALBERGO

Qualora l'abitazione dell'Assicurato sia inagibile, in conseguenza di uno degli eventi descritti agli articoli da 26.2 a 26.5 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale operativa provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di euro 300 per evento.
L'Assicurato nel caso in cui la Centrale operativa non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenere il rimborso.

ART. 26.9 RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e si verifichi uno degli eventi descritti agli articoli da 26.2 a 26.5, oppure un furto, tentato furto, atto vandalico, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, che abbia causato danni ai locali indicati in polizza, tali da rendere necessario il suo rientro anticipato, la Centrale operativa organizza il rientro dell'Assicurato con i seguenti mezzi:
a. un biglietto aereo classe turistica o
b. un biglietto ferroviario di prima classe,
tenendone a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 300 per evento.
Se la Centrale operativa non ha provveduto direttamente ad organizzare il viaggio, l'Assicurato deve conservare il biglietto per il rimborso.
Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.
La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale operativa un'adeguata documentazione sugli eventi che danno luogo alle prestazioni.

ART. 26.10 RECUPERO DELL'ANIMALE DOMESTICO

Qualora l'animale domestico dell'Assicurato venga ritrovato ad almeno 50 Km. dalla sua residenza e l'Assicurato non sia in grado di recuperarlo con mezzi propri, la Centrale operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato i biglietti (aereo, classe economica; ferroviario, prima classe) per consentirgli di raggiungere l'animale e di riportarlo al suo domicilio.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo complessivo di euro 150 per evento.
La prestazione di cui sopra viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l'animale ed in osservanza delle disposizioni in materia vigenti in Italia.

ART. 26.11 CONSULENZA VETERINARIA PER ANIMALI DOMESTICI

Qualora l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:
- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli (cane e gatto),

tramite collegamento telefonico diretto, effettuato tra il Veterinario della Centrale operativa e l'Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.

ART. 26.12 INFORMAZIONI SUI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni riguardanti i Centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonando alla Centrale operativa potrà conoscere l'ubicazione dei Centri più vicini al luogo in cui si trova.

26.13 INFORMAZIONI SUGLI OPERATORI DI SETTORE

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:
- Centri medici veterinari;
- Negozi di/per animali;
- Pensioni;
- Allevamenti;
- Centri di addestramento,

telefonando alla Centrale operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

ART. 26.14 INFORMAZIONI LEGALI RELATIVE AGLI ANIMALI DOMESTICI

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:
- danni subiti dagli animali (maltrattamenti, furto);
- convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto di locazione);
- danni cagionati dagli animali a terzi,

telefonando alla Centrale operativa potrà ricevere le informazioni richieste.
La Centrale operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

ART. 26.15 INFORMAZIONI PER VIAGGIARE IN COMPAGNIA DELL'ANIMALE DOMESTICO

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:
- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale domestico;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia,

la Centrale operativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere l'animale domestico presso le strutture alberghiere nella località dove l'Assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire all'Assicurato le informazioni richieste.

ART. 26.16 INFORMAZIONI TELEFONICHE

a. INFORMAZIONI LEGALI

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:

- Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico;

può telefonare alla Centrale operativa per ricevere le informazioni richieste.

b. INFORMAZIONI POSTALI

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni postali relativamente a:

- corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici postali, vaglia, tariffe e modalità di spedizione;

può telefonare alla Centrale operativa per ricevere le informazioni richieste.

c. INFORMAZIONI BUROCRATICHE

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:

- Certificati: buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.
- Documenti Personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- Varie: carta di circolazione, revisione auto, registrazione e tassa cani, ecc.;
- Rilascio e variazione dei suddetti documenti;

può telefonare alla Centrale operativa per ricevere le informazioni richieste.

ART. 26.17 INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale operativa provvede all'invio dello stesso per la preventivazione dei lavori.
In caso di benestare all'esecuzione dei medesimi, il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.) resta a totale carico dell'Assicurato.

27. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 27.1 FACOLTÀ DI VARIAZIONE

La Società si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento la Centrale operativa dandone comunicazione al Contraente.

28. CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 28.1 ESCLUSIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni, fatta eccezione per le prestazioni di cui all'art. 26.17 "Invio di un artigiano per interventi ordinari" , sono prestate non più di tre volte per ciascun anno di validità del servizio.
Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c. dolo dell'Assicurato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Ogni diritto nei confronti della Centrale operativa derivante dai Servizi prestati in forza del presente contratto deve essere esercitato a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.
La Centrale operativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ART. 28.2 ULTERIORI ESCLUSIONI

Relativamente a:

– ART. 26.2 INVIO DI UN IDRAULICO
  Sono esclusi:
  - per i casi a. "allagamento o infiltrazione di acqua" e b. "mancanza d'acqua" gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o gli eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;
  - per il caso c. "mancato scarico delle acque nere" la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

  Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

– ART. 26.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA
  Sono esclusi gli interventi dovuti a:
  - corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
  - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
  - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

  Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

– ART. 26.5 INVIO DI UN VETRAIO
  Sono esclusi:
  - il costo del materiale impiegato;
  - il costo dei pezzi sostituiti;
  - le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

29. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

ART. 29.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

RISCHIO ASSICURATO	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITI
art. 26.2 Invio di un idraulico	– – –	– – –	euro 250 per evento
art. 26.3 Invio di un elettricista	– – –	– – –	euro 250 per evento
art. 26.4 Invio di un fabbro	– – –	– – –	euro 250 per evento
art. 26.5 Invio di un vetraio	– – –	– – –	euro 250 per evento
art. 26.6 Invio di una collaboratrice domestica	– – –	– – –	euro 250 per evento
art. 26.7 Invio di una guardia giurata	– – –	– – –	euro 250 per evento
art. 26.8 Spese di albergo	– – –	– – –	euro 300 per evento
art. 26.9 Rientro anticipato	– – –	– – –	euro 300 per evento
art. 26.10 Recupero dell'animale domestico	– – –	– – –	euro 150 per evento

30. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 30.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Ogni intervento deve essere richiesto alla Centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa.
Tutti gli assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la Centrale operativa alla quale ciascuno di essi può rivolgersi:

- telefonando al

Numero Verde 800-042042

- oppure dall'estero al numero +39 011 7425599
- inviando un telefax al numero 011 7425588

In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l'Assicurato comunichi con precisione:
1) indirizzo e numero telefonico;
2) il tipo di assistenza cui necessita;
3) nome e cognome;
4) numero di Polizza preceduta dalla Sigla ITCA.
Per ottenere il rimborso, tutti i giustificativi ricevute/fatture delle spese anticipate dall'Assicurato, per le prestazioni previste, e altra probante documentazione richiesta dalla Centrale operativa devono essere inviate in originale a: BLUE ASSISTANCE S.p.a. - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it

Mod. MULTI57171

REALE GROUP

TOGETHERMORE

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVENDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutinitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® XXXXXX

Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici e da altre fonti controllate.